CAMERA DEI DEPUTATI N. 1136-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **SALVI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(SCALFARO)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RUMOR)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VALSECCHI)

alla Presidenza il 10 novembre 1972

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969

Presentata alla Presidenza il 19 dicembre 1972

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È continua la denuncia che da più parti viene sollevata della distruzione di importanti resti archeologici compiuta sia per incuria sia per vandalismo sia per il prevalere di gretti interessi materiali; e questa denuncia è particolarmente viva nel nostro Paese così ricco di vestigia legate alla sua lunga storia e alla cultura di quanti hanno vissuto sul nostro territorio nei vari tempi.

Sono ambienti culturali, organismi specializzati e quanti cittadini sono sensibili ai valori che le vestigia archeologiche rappresentano.

Non si può quindi che apprezzare la Convenzione firmata a Londra il 6 maggio 1969 che ci viene presentata per la ratifica e la esecuzione, dopo che già avevamo dato parere favorevole nella passata legislatura.

È un impegno che il nostro Paese assume nei confronti degli altri Paesi membri del Consiglio d'Europa, di quanti altri aderiranno a questa Convenzione e più in generale di tutti i popoli che sono ugualmente interessati per oggi e per le generazioni future alla conservazione di questo patrimonio; ciò noi ci auguriamo venga compreso dagli organi dello Stato chiamati ad applicare questa Convenzione, dai vari enti ed istituti culturali che operano nel settore, da tutte le amministrazioni pubbliche e private che possono in vario modo essere interessate a questi problemi e da tutta l'opinione pubblica nella convinzione che il giudizio di quanti vengono a visitare il nostro Paese od hanno relazioni o interessi culturali con esso, dipende in buona misura da quanto riusciamo a fare in questo campo.

La ratifica di questa Convenzione può essere l'occasione per combattere decisamente tutti quei fenomeni che portano alla distruzione dei resti archeologici e per dare nuovo e più fermo impulso alla valorizzazione di quanto esiste nel nostro Paese.

Vi è anzi da auspicare che il Governo presenti i provvedimenti che già erano stati presentati nella passata legislatura e quelli annunciati durante il dibattito svoltosi al Senato il 18 giugno 1971 perché venga adeguata la nostra struttura e la nostra legislazione.

Dopo aver previsto all'articolo 1 della Convenzione che cosa debba considerarsi patrimonio archeologico, gli articoli successivi definiscono gli impegni che ciascun paese assume per quanto riguarda il territorio di propria competenza e per quanto riguarda i rapporti fra i vari paesi contraenti.

L'articolo 2 prevede l'impegno a delimitare e proteggere le zone e i luoghi di interesse archeologico e a creare delle zone di riserva per la conservazione e la valorizzazione dei resti esistenti.

L'articolo 3 impegna i paesi a vietare e reprimere gli scavi clandestini, a garantire che gli scavi vengano compiuti da persone esperte e su esplicita autorizzazione e a garantire la conservazione di quanto è stato ritrovato.

L'articolo 4 prevede lo scambio di informazioni fatto principalmente attraverso un censimento di tutto il patrimonio archeologico pubblico e privato e la pubblicazione di un catalogo scientifico.

L'articolo 5 da un lato tende a favorire gli scambi di informazioni e la circolazione del materiale archeologico per scopi scientifici e dall'altro lato assieme ad una azione di sensibilizzazione della opinione pubblica fa obbligo ad ogni paese contraente di comunicare le offerte ricevute di materiale archeologico al paese di origine di detto materiale, quando esse paiono sospette per provenienza da scavi clandestini o da vendite illegali.

L'articolo 6 prevede i modi per eliminare per quanto è possibile il commercio di pezzi di provenienza sospetta e l'articolo 7 impegna i singoli Paesi a prestare la loro collaborazione per l'identificazione ed autenticazione dei pezzi.

L'articolo 8 precisa come debbano restare salve la libertà di commercio e la proprietà del materiale archeologico legittimamente acquistato.

Gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 riguardano infine le procedure per l'entrata in vigore della presente Convenzione, per l'adesione dei singoli Paesi, per l'allargamento ai Paesi non facenti parte del Consiglio d'Europa, per la determinazione dei limiti territoriali in cui deve operare, per la loro modifica e per la eventuale recessione di singoli Stati.

Per le ragioni su esposte si chiede l'approvazione del disegno di legge in esame.

SALVI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 10 della Convenzione stessa.	*Identico.*